

Codice DB2017

D.D. 20 dicembre 2012, n. 959

Ditta PONTEVECCHIO S.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO), Strada Carignano n. 46ter. Autorizzazione igienico sanitaria all'utilizzazione per imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata "MUGNIVA" presso lo stabilimento sito in Luserna San Giovanni (TO), Via Ponte Pietra n. 3.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare - sotto il profilo igienico sanitario - la Ditta Pontevecchio S.r.l. in persona dell'Amministratore per procura, titolare di subconcessione in premessa citata, con sede legale in Moncalieri (TO), Strada Carignano n. 46ter e stabilimento in Luserna San Giovanni (TO), Via Ponte Pietra n. 3(omissis), come da planimetrie di cui agli allegati A-B-C-D-E che fanno parte integrante della presente determinazione:

- all'utilizzazione per l'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata "MUGNIVA" scaturente dalle acque della sorgente Mugniva, nell'ambito della concessione per acque minerali "Sea3" sita in comune di Luserna San Giovanni (TO), riconosciuta con D.D. del Ministero della Salute n. 3617 del 27.06.2005;

- all'imbottigliamento presso lo stabilimento sito in Luserna San Giovanni (TO), Via Ponte Pietra n. 3, della medesima acqua minerale nel tipo "come sgorga dalla sorgente" e/o naturale, "lievemente aggiunta di anidride carbonica" e/o lievemente frizzante, "aggiunta di anidride carbonica" e/o frizzante, in contenitori di vetro e in contenitori di PET prodotti con i seguenti polimeri:

- RAMAPET N1 prodotto dalla ditta UAB Ottana Polimeri S.r.l.;
- ARTENIUS GLOBAL prodotto dalla ditta Artenius Italia S.p.a.;
- ARTENIUS GLOBAL prodotto dalla ditta La Seda De Barcelona S.A.;
- NOVAPET CR prodotto dalla ditta Novapet S.A.

Le etichette che contrassegnano i contenitori dell'acqua minerale naturale devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 08.10.2011, n. 176 e dal D.M. 11.09.2003;

La Ditta dovrà provvedere alla comunicazione ed inoltro del rinnovo della subconcessione, pena la decadenza dell'autorizzazione concessa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. 02.10.2010.

Il Dirigente
Gianfranco Corgiat Loia